

STATUTO

**MAS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE,
VALIDAME
NTE IDENTIFICABILE
IN SIGLA CON LA
DENOMINAZIONE MAS - S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVI LIGURE AL VIA
SERRAVALLE 62/B
Numero REA: AL - 220968
Codice fiscale: 02036390066
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2004 - Statuto completo	2
--	---

- le forme di convocazione dell'Assemblea;
- le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci, nonché le condizioni per l'ammissione dei soci;
le Comparenti fanno espresso riferimento agli articoli 24, 25, 26, 11, 12, 13 e 7 dello Statuto Sociale che, composto da quarantaquattro articoli, dattiloscritto su trentanove pagine di dieci fogli, viene da me Notaio letto alle Comparenti, le quali dichiarano di approvarlo sia articolo per articolo che nella sua totalità, e viene allegato, previa vidimazione delle Comparenti e mia, al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

5°) La Società è retta secondo i principi della mutualità, come previsto espressamente dagli articoli 3 e 43 dello Statuto Sociale, come sopra allegato sotto la lettera "A" ed ha, come termine di durata, il 31 dicembre 2060.

6°) Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di EURO 25,00 (venticinque) ciascuna.

Dichiarano le Comparenti di sottoscrivere una quota ciascuna del capitale sociale ed essendo esse in numero di 3 (tre) il capitale sociale iniziale è pari ad EURO 75,00 (settantacinque).

7°) Le Comparenti all'unanimità deliberano:

a) che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico;

b) che l'Amministratore Unico duri in carica per tre esercizi ed è rieleggibile;

c) che all'Amministratore Unico spettino la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e che allo stesso siano attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge tassativamente riserva all'assemblea;

d) di nominare quale Amministratore Unico la signora Grazia Costanza Mariarita Celtana, che accetta e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

8°) A norma di legge non si fa luogo alla nomina del Collegio Sindacale.

Le spese di questo atto e conseguenti, che ammontano approssimativamente ad EURO 900,00 (novecento) sono a carico della Società.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo atto che leggo alle Comparenti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco Notaio sottoscrivono.

Consta di cinque pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: MARCHESOTTI MARIA
HARRISON PAULA JANE
CELTANA GRAZIA COSTANZA MARIARITA
GIANFRANCO BUSO Notaio

Allegato "A" al Numero 31.418 di Raccolta

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - costituzione, denominazione e sede

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della Legge 381/91, è costituita una Società Coopera-

tiva sociale denominata "MAS - Società Cooperativa Sociale", validamente identificabile in sigla con la denominazione "MAS - S.C.S."

La Cooperativa ha sede nel Comune di Novi Ligure.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove con delibera assunta in conformità alla Legge ed allo Statuto.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 -scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, essa svolge pertanto la propria funzione senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali con l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e la valorizzazione delle capacità professionali e creative di chiunque operi attraverso programmi di sviluppo imprenditoriale e continui percorsi formativi.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici la cooperativa può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da non soci.

La Cooperativa può in ogni caso operare anche con i terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle previsioni di Legge e del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La Società potrà aderire ad una delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art.4 Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Società ha come oggetto principale della sua attività:

- Installazione, riparazione, revisione periodica, collaudo e manutenzione di impianti antincendio;
- vendita di estintori, impianti antincendio, materiali ed indumenti antinfortunistici.

La Società potrà operare altresì nell'ambito delle seguenti attività: carpenteria metallica e costruzioni metalliche; prerrevisori e revisioni di veicoli circolanti su strada; diagnosi guasti e condizioni di efficienza e circolazione in

condizioni di sicurezza di veicoli circolanti su strada; verifica, taratura e piombatura cronotachigrafi; riparazione cronotachigrafi; diagnosi, riparazioni, installazione riscaldatori su veicoli; installazione antifurti su veicoli; diagnosi, riparazioni, installazione e ricarica impianti aria condizionata su veicoli; riparazioni e sostituzioni parabrezza; sostituzione pneumatici, equilibratura e convergenza ruote; revisione impianti frenanti su veicoli e verifica elettronica di efficienza di frenatura; riparazioni di diverso genere e natura su veicoli; lavaggio autocarri, lucidatura cabine e manutenzioni; soccorso autocarri; spalatura neve e sostanze antigelo; facchinaggio; raccolta differenziata rifiuti e gestioni inerenti allo smaltimento; catalogature bibliotecarie; lavanderia, stireria; gestione alloggi vacanza e case vacanze.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
 2. promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
 3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
 4. istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 Legge 127/71, dell'art. 11 Legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CIRC del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione applicative.
 5. La cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.
 6. Qualora la Società lo ritenga necessario potrà avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge.
- Sono comunque escluse le attività vietate da presenti e future disposizioni di legge.
- Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si

avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività.

TITOLO III SOCI

Art.5 numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art.14 della Legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art.4 della Legge 59/92 e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Se la Società supera gli otto soci, potrà anche ammettere come soci sia persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali che soci sovventori persone giuridiche.

Art. 6 categoria speciale di soci

Potranno aderire alla cooperativa anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ai sensi dell'art.2527 comma 3°. I diritti e gli obblighi di tale categoria speciale di soci sono disciplinati dal presente articolo in quanto diversi e più limitati degli altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale:

- a) non può avere deleghe di voto;
- b) ha diritto di voto nella assemblea di modifica dell'atto costitutivo e nelle decisioni inerenti il bilancio, i regolamenti interni e la nomina di amministratori;
- c) ha diritto ai ristorni nella misura in cui questi sono previsti dal regolamento interno;
- d) non ha diritto a dividendi;
- e) non potrà ricoprire la carica di Amministratore Unico.

Qualora la società opti per il Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei componenti deve essere composta da soci cooperatori non appartenenti alla categoria speciale.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale.

In ogni caso esso non potrà superare il limite di cinque anni fissato dall'art. 2527 Codice Civile.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto anche i motivi previsti nel regolamento interno.

Il numero totale dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei

soci cooperatori.

Qualora, a seguito di nuove ammissioni, venga superato il numero massimo di aderenti alla categoria speciale consentito dalla Legge, l'Organo amministrativo, nella stessa riunione, dovrà deliberare, conformemente ai criteri stabiliti dai regolamenti interni e dandone comunicazione scritta agli interessati, il passaggio alla categoria "normale" di soci cooperatori di un numero tale da consentire il rispetto delle previsioni legislative.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà essere presentare all'Organo amministrativo domanda scritta.

Se trattasi di persona fisica, la domanda dovrà specificare:
a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;

b) la professionalità e le competenze possedute;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

e) l'interesse a far parte della società;

f) l'impegno, per i soci cooperatori, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

g) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, luogo e data di costituzione, l'attività svolta;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la ragione dell'interesse a far parte della Società;

d) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

e) l'ammontare della quota sociale che l'ente si impegna a sottoscrivere;

f) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio;

g) copia dello statuto sociale;

h) dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto e dei regolamenti interni.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Art. 8 Adempimento del nuovo socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto i nuovi soci sono obbligati, con le modalità e i termini fissati dall'organo amministrativo:

a) al versamento del capitale sottoscritto;

b) al versamento della tassa di ammissione, eventualmente fissata dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo.
Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Art. 9 Obblighi del socio

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;
- d) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

I soci cooperatori sono inoltre obbligati all'osservanza dei doveri previsti dalla Legge 142/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.11 recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Società.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o dal maggior termine previsto dalla comunicazione stessa.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-

li;

b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la società;

c) permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute a qualunque altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 10;

e) non abbia superato il periodo di prova;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

g) resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 giorni consecutivi o per 3 volte in un anno;

h) a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;

i) si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);

j) preposto a mansioni di vigilanza, trascuri di far osservare le norme di lavoro od omette di segnalare a chi di dovere le eventuali mancanze;

k) si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla Società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;

l) arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;

m) senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per conto proprio;

n) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 Codice Civile;

o) commetta mancanze che abbiamo già dato luogo, negli ultimi 24 mesi, a provvedimento di sospensione dal lavoro per un periodo pari o superiore a due giorni;

p) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

q) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

r) per altre cause di gravità analoga prevista dal regolamento interno.

L'Organo Amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno la status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Art. 13 Delibere di recesso, decadenza, esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della deliberazione.

Art. 14 Rimborso delle quote.

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate eventualmente rivalutate a norma dell'art. 7 della Legge 59/92 e/o per ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente rivalutata o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 giorni successivi dall'approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso di eventuali ristorni, deliberati ai sensi art. 2545 sexies Codice Civile, al socio uscente, può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 Codice Civile.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità del socio cessato.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario.

Comunque, la Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato versa questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o i legatari del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti le cause di in-

compatibilità.

Art. 18 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto quote.

Art. 19 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamento disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualche motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.21 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito

dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 22 Il Patrimonio: elementi costitutivi

Il Patrimonio della Società è costituito dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 24 e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti deceduti, esclusi o agli eredi di soci deceduti, eventuali liberalità, lasciti o contributi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva.

Le riserve indivisibili non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, non possono essere cedute, né a terzi né ad altri soci, con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

Per quanto non previsto si applica l'art. 2530 Codice Civile.

Art. 24 Esercizio sociale - Bilancio annuale d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti e le somme eventualmente attribuite ai soci a titolo di ristorno.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% al fondo riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci ordinari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti

e mezzo;

2) ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata di 2 punti;

e) altre riserve.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può deliberare di destinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione di quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori.

Art. 25 Ristorni

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, se i risultati economici lo permettono e lo si ritiene opportuno l'Assemblea può deliberare un ristorno a favore dei soci.

Il ristorno non potrà superare i limiti previsti dalle Leggi vigenti per usufruire delle agevolazioni tributarie.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Il ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento dell'importo delle quote detenute da ciascun socio;

c) emissione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 26 Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata, oltre che per i motivi di cui al precedente art. 24, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per telematica, se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'Organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 27 Assemblea

L'assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio, la distribuzione degli utili ed i regolamenti interni;
- b) nominare gli amministratori e il collegio sindacale;
- c) nominare, nei casi previsti dall'articolo 2477, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale o il revisore;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui all'art.12 della Legge 127/71;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 28 Svolgimento della assemblea - voto - votazioni
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti, con i limiti

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 voti come appresso specificato:

- per i conferimenti sino ad EURO 10.000,00, voti attribuiti numero uno;
- per i conferimenti superiori ad EURO 10.000,00, voti attribuiti numero due.

I soci che per giustificato motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo da un altro socio, avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun socio può rappresentare fino a due soci, in ogni caso nessun socio può detenere più del 50 % dei voti rappresentati in Assemblea.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Essa deve svolgersi con modalità tali che tutti gli aventi diritto a parteciparvi possano rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'organo amministrativo può deliberare, stabilendone le modalità, la convocazione di Assemblee in cui le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Vanno comunque adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni di cui all'art.2479-bis, IV comma, Codice Civile e le altre decisioni previste dalla legge; si dovrà altresì deliberare con metodo collegiale quando richiesto da uno o più amministratori o da un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 29 Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, nel caso si sia optato per il Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal Presidente; in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dell'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

Art. 30 Validità delle deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti all'adunanza.

Tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà dei voti di tutti i soci, quando si tratta di deliberare in merito a:

- regolamenti;
- modifiche dell'atto costitutivo;
- operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 31 Composizione e durata in carica

L'amministrazione della Società è affidata, con scelta da adottarsi secondo determinazione dell'Assemblea, ad un Amministratore unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero.

L'Amministratore Unico deve essere un socio cooperatore.

Se si opta per il Consiglio di amministrazione, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili.

La loro nomina scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 32 Poteri e compiti degli Amministratori

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità alle Leggi ed allo Statuto.

Spetta tra l'altro all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo ed alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'Azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad Organi federali o consorziali e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) acquistare o rimborsare quote della Società nei limiti di cui all'art. 2529 Codice Civile;
- k) adeguare lo Statuto sociale a disposizioni normative imperative;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di Legge e dello Statuto siano riservati all'Assemblea; l'Organo amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di:
 - nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado e giurisdizione;
 - concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi;
 - assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- m) nominare organismi tecnici.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 33 Convocazioni e deliberazioni

In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda

da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale se costituito.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o il giorno prima in caso di urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete importa la reiezione della proposta.

Art. 34 Rinuncia, decadenza, scadenza e integrazione dell'Organo Amministrativo

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

L'Amministratore Unico deve consegnare o inviare comunicazione ai soci e, se nominato, al Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio cooperatore.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui l'Organo amministrativo è ricostituito.

Per la sostituzione degli Amministratori si fa riferimento all'art.2386 Codice Civile.

Art. 35 Compensi spettanti agli amministratori

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che lo loro concessi gettoni di presenza.

L'Assemblea può anche deliberare un compenso per i membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 Presidente, poteri di rappresentanza

L'Amministratore unico o, se si è optato per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente, è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rila-

sciandone liberatoria quietanza.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a Lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 37 Collegio Sindacale

Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato il Collegio Sindacale.

Esso si compone di un Presidente, due sindaci effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea e scelti tra le categorie previste dal Codice civile.

I compiti e le funzioni del Collegio sindacale sono quelli previsti dalla Legge.

Essi durano in carica tre anni e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. Qualora per scelta volontaria, si opti per la costituzione del Collegio sindacale, i Sindaci devono essere scelti fra persone con almeno due anni di esperienza contabile e/o esperienza di consulenza aziendale.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 38 Clausola arbitrale

Sono devoluti alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Art. 39 Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di uno.

L'arbitro è scelto tra le associazioni di professionisti ed è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Alessandria.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1° del Decreto Legislativo numero 5 del 2003.

L'arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 Decreto Legislativo numero 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare l'Arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'Arbitro decide nel termine di tre mesi dalla nomina, salvo che questi proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2°, Decreto Legislativo numero 5/2003, nel caso sia necessaria disporre una consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali a cui si atterrà e le comunica alle parti. Egli, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri ai sensi di legge.

Art. 41 Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio netto sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di:

- capitale versato;
- rivalutazione del capitale versato a norma del precedente art. 24, lettera c), o per ristorni;
- dividendi eventualmente maturati;

dovrà essere destinato al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società, le regole inerenti lo svolgimento della attività mutualistica, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci e le norme disciplinari saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea. Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato e l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 43 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

La Cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-

sato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dai dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, le eventuali rivalutazioni ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 Prevalenza delle leggi sulle disposizioni
statutarie, rinvio

Per tutto quanto non previsto e non regolato dallo Statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 29 marzo 2004.

Firmati: MARCHESOTTI MARIA

HARRISON PAULA JANE

CELTANA GRAZIA COSTANZA MARIARITA

GIANFRANCO BUSSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Alessandria, via Migliara 18, 7 aprile 2004